

Oggetto Autoservizi CAIAFFA - Autorizzazione al trasporto di persone su strada in regime di concorrenza - Servizio di linea dedicato alle maestranze dello stabilimento UTIL Industries di Villanova d'Asti sul percorso: Alpignano-Pianezza-Collegno-Villanova d'Asti e ritorno - Validità: fino al 31/12/2027.

Determinazione del Direttore Generale

Decisione

Il Direttore di Pianificazione e Controllo, nell'ambito della propria competenza¹, determina di autorizzare la Ditta Autoservizi CAIAFFA di Alessandro Caiaffa, P.Iva 12200150014 iscritta al Registro Elettronico Nazionale dal 09/12/2019 con n. N58436, con sede legale in Grugliasco, via Panealbo 50, ad esercitare il servizio di trasporto di persone su strada in regime di concorrenza destinato alle maestranze dello stabilimento UTIL Industries di Villanova d'Asti fino **al 31 dicembre 2027**, sul seguente percorso:

Alpignano p.za 8 marzo - **Alpignano** via Cavour - **Pianezza** via Piave - **Collegno** SS24 (fermata GTT 2356) - **Villanova d'Asti stabilimento UTIL Industries** e ritorno

come da fermate, orari, giorni di esercizio e lunghezze delle tratte riportati nel dettaglio nel programma di esercizio allegato (Allegato A).

La Ditta **Autoservizi CAIAFFA** con contratto stipulato il 30/09/2020 e rinnovato il 01/08/2022 ha subaffidato l'effettuazione di parte del servizio, e specificamente le corse marcate con un asterisco (*) in allegato, alla Società **Eurotouring S.r.l.**, P.I. 07718460012, con sede a Beinasco (TO), via Giotto 15/17, iscritta al Registro Elettronico Nazionale dal 04/12/2011 con n. N52150.

La responsabilità dell'esercizio è affidata:

- per la Ditta **Autoservizi CAIAFFA**:
Sig. CAIAFFA Alessandro, c.f.omissis.....;
- per la Società **EUROTOURING S.r.l.**:
Sig. FUSCO Luigi, c.f.omissis.....;

Motivazione

L'Agenzia della Mobilità Piemontese gestisce tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico dagli enti aderenti e in particolare, con riguardo all'ambito metropolitano, di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza degli enti aderenti².

Tra queste, e con riferimento alle competenze conferite della Città Metropolitana di Torino, delle Province e dei Comuni soggetti di delega, vi è il rilascio dell'autorizzazione

all'esercizio di servizi di trasporto di persone su strada non contribuiti, in regime di concorrenza e senza sovvenzioni³.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia, nell'intento di recepire le novità normative intervenute successivamente alla deliberazione n. 4/3 del 15/06/2004, con deliberazione 13/1 del 21/12/2007 ha ridefinito gli indirizzi generali per il rilascio, su richiesta degli interessati, delle autorizzazioni ai servizi di trasporto pubblico eserciti da terzi in regime di concorrenza. Gli indirizzi generali, al n. 7, sono stati successivamente modificati con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia n. 05/1 del 22/05/2009⁴.

Con D.D. n. 639 del 13/11/2020 la Ditta Autoservizi CAIAFFA e la Società subaffidataria Eurotouring sono state autorizzate a svolgere il servizio in oggetto fino al 31/12/2022.

Con D.D. n. 651 del 15/09/2022 la Ditta Autoservizi CAIAFFA e la Società subaffidataria Eurotouring sono state autorizzate a svolgere il servizio in oggetto fino al 31/12/2023.

Con D.D. n. 609 del 29/08/2024 la Ditta Autoservizi CAIAFFA e la Società subaffidataria Eurotouring sono state autorizzate a svolgere il servizio in oggetto fino al 30/06/2026.

Con nota prot. AMP n. 10963 del 22/07/2026 e successiva integrazione pervenuta via e-mail dell'11/08/2026 la Ditta Autoservizi CAIAFFA ha presentato all'Agenzia richiesta di autorizzazione all'effettuazione del servizio di trasporto di persone su strada in regime di concorrenza in oggetto, dichiarando il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa e trasmettendo tutta la richiesta documentazione e i relativi allegati.

Con nota prot. AMP n. 9286 del 12/07/2024 la Ditta Autoservizi CAIAFFA aveva inoltre trasmesso copia del contratto di subaffidamento alla Società Eurotouring e tutta la relativa documentazione.

E' stato verificato, tra l'altro, che:

- l'autorizzazione ha per oggetto collegamenti automobilistici aventi caratteristiche di tipo extraurbano;
- Il servizio è per tipologia "atipico", in quanto destinato ai lavoratori dello stabilimento UTIL Industries di Villanova d'Asti, e la UTIL Industries S.p.A. ne sostiene per intero i costi di gestione;
- il servizio in oggetto risulta coerente con la funzionalità dei servizi pubblici di trasporto collettivo di persone di linea contribuiti;
- il servizio verrà effettuato esclusivamente utilizzando autobus immatricolati in servizio di Noleggio con Conducente;

e, più in generale, che gli indirizzi definiti dal Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia con deliberazione 13/1 del 21/12/2007, come modificati con deliberazione n. 05/1 del 22/05/2009, risultano rispettati.

Attenzione

Agli autobus autorizzati all'effettuazione del servizio è rilasciato uno specifico documento riportante la targa del mezzo e la denominazione della linea autorizzata. Tale documento dovrà essere tenuto a bordo del mezzo ai sensi dell'art. 87 comma IV

del D.L. 285/92 e accompagnato da copia dell'autorizzazione rilasciata per l'effettuazione del servizio.

Gli autobus impiegati nel servizio dovranno rispettare le prescrizioni introdotte con il D.L. 121 del 10/09/2021, art. 4, e le eventuali limitazioni alla circolazione introdotte da ordinanze sindacali redatte secondo lo schema proposto dalla Regione Piemonte con la D.G.R. n. 26-3694/2021.

La presente autorizzazione è relativa all'esercizio del servizio di linea in oggetto e non costituisce titolo all'occupazione delle aree destinate alle fermate e, in particolare, alle soste ai capilinea. L'utilizzo del suolo rimane di esclusiva pertinenza dei Comuni interessati o degli Enti proprietari. Nel caso in cui questi neghino espressamente il proprio benessere all'utilizzo degli spazi di fermata o di sosta capolinea, la presente autorizzazione dovrà considerarsi immediatamente revocata.

La presente autorizzazione potrà essere revocata senza obbligo d'indennizzo allorquando la verifica di coerenza dei Servizi in oggetto con la funzionalità dei servizi pubblici di trasporto collettivo di persone di linea di competenza dell'Agenzia, così come programmati nel Programma Triennale dei servizi di Agenzia dia esito negativo (deliberazione del Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia, 13/1 del 21/12/2007 - indirizzo n.2). In particolare, dovrà considerarsi revocata alla scadenza del contratto di servizio qualora la UTIL si avvalga della facoltà, prevista dal medesimo contratto, di recedere dallo stesso con un preavviso di 30 giorni.

La Società destinataria della presente dovrà dare tempestiva comunicazione di qualsiasi variazione dei requisiti richiesti intervenga successivamente al suo rilascio. Il venir meno dei requisiti richiesti, ivi compresa la mancata denuncia del personale dipendente agli enti assicuratori della previdenza sociale, dell'assistenza malattia e dell'assistenza infortuni sul lavoro o l'irregolarità contributiva potrà essere causa di decadenza dell'Autorizzazione.

La Società destinataria del presente provvedimento dovrà fornire tempestiva comunicazione di eventuali incidenti verificatisi, di qualsiasi episodio che comporti turbativa al regolare espletamento del servizio, della sua sospensione, anche se occasionale o parziale e delle variazioni di percorso e/o orario, che dovranno essere preventivamente autorizzate.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui al codice del processo amministrativo approvato con il D.lgs. n. 104 del 02 luglio 2010, ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1199.

Per il Direttore
Giuseppe RICHIARDI

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Torino, lì 11 agosto 2026

¹ Art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento del Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e Art. 14 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1/2 del 16/01/2004.

² Art. 8 co. 3 della L.R. Piemonte 1/2000, come modificata dalle Leggi Regionali nn. 1/2015 e 9/2015 che hanno esteso a tutto il territorio regionale la competenza della "Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale" e ne hanno mutato la denominazione in "Agenzia della Mobilità Piemontese".

³ Legge Regionale 1/2000, "Norme in materia di Trasporto Pubblico Locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422", e in particolare l'art. 3 co 6, che regola con provvedimento autorizzatorio, anziché concessorio, i servizi di trasporto pubblico locale, esercitati da Terzi in regime di concorrenza, esenti da obblighi tariffari e senza sovvenzioni da parte degli Enti Locali.

⁴ Gli indirizzi ridefiniti dalla Deliberazione n.13/1 del 21/12/2007, come modificati con successiva deliberazione n. 05/1 del 22/05/2009, sono i seguenti:

1. verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di accesso alla professione di trasportatore su strada di persone, di cui al D.lgs. n. 395/2000 e successive modificazioni;
2. verifica della coerenza dei servizi commerciali con la funzionalità dei servizi pubblici di trasporto collettivo di persone di linea di competenza dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana, così come programmati nel Programma triennale dei Servizi dell'Agenzia;
3. durata, per i soli servizi atipici, pari a quella del contratto stipulato col committente;
4. durata, per i servizi commerciali, correlata alla permanenza del requisito di coerenza di cui al precedente n. 2, con previsione di revoca, senza obbligo d'indennizzo, allorché la verifica di coerenza, da effettuarsi in relazione al cambiamento del programma triennale dei servizi, dia esito negativo;
5. applicazione nei confronti degli addetti, in materia di rapporto di lavoro, delle norme di diritto comune e delle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore;
6. disposizione di personale, impianti e strutture in misura idonea ad assicurare il regolare esercizio del servizio di linea;
7. disposizione di autobus adibiti ad uso terzi e classificati, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 23/12/03, pubblicato nella G.U. n. 30 del 06/02/04, nelle classi "A, B" o nelle classi "I, II, III" in numero idoneo ad assicurare il regolare esercizio ed in funzione delle caratteristiche proprie di sicurezza del servizio da autorizzare; gli autobus non devono essere stati acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non abbiano potuto beneficiare la totalità delle imprese, o il cui vincolo di non alienabilità e di destinazione al trasporto pubblico locale piemontese sia venuto meno;
8. verifica del rispetto delle prescrizioni contenute ai numeri 2 e 4 della misura 2.1.1 (Misure per la riduzione delle emissioni dovute ai veicoli utilizzati per il trasporto pubblico locale e per i servizi integrativi allo stesso) contenute nello *Stralcio di piano per la mobilità* approvato con la D.G.R. 66-3859 del 18/09/2006;
9. adozione della Carta della Mobilità, sulla base di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30/12/1998, pubblicato sulla G.U. n. 26 del 02/02/99 con particolare riferimento agli elementi relativi alla tutela del viaggiatore contenuti al punto 2.6 della Carta della Mobilità (2.6.1 - procedura di dialogo tra cliente ed azienda; 2.6.2 procedura e casistica per i rimborsi; 2.6.3 copertura assicurativa per danni alle persone e alle cose).

⁵ Delega temporanea di competenze disposta con O.d.S. n.2 del 07/08/2026.